



ESU di PADOVA

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per la Provincia di Padova
Via San Francesco, 122 – 35121 Padova – Codice Fiscale e Partita IVA: 00815750286
Tel. 049 8235611 – Fax 049 8235663 pec: esu@cert.esu.pd.it

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

FORNITURA BUONI PASTO

CIG: ZF634328A6

PREMESSA

Premesso che ESU ha personale alle dirette dipendenze a tempo pieno e tempo parziale, il quale ha diritto, in base all'orario giornaliero effettuato, al pasto o al riconoscimento del buono pasto sostitutivo del servizio mensa, visti a riguardo gli artt. 45 e 46 del CCNLL Comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000, visto il Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 07/06/2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 144 comma 5 del D. Lgs 50/2016 si rende necessario fornire di buoni pasto i dipendenti di ESU per garantire la fruizione del pasto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto consiste nella fornitura di **n. 4000 buoni pasto elettronici** da caricare nelle tessere Day già in possesso dell'ESU di Padova, tramite portale web.
2. Il costo del singolo buono pasto è quello offerto dalla ditta.
3. L'appalto è a misura, verranno pagati i buoni pasto caricati attraverso il portale web.

ART. 2 – DIPENDENTI

1. Soggetti alla fruizione dei buoni pasto, sono tutti i dipendenti il cui nominativo verrà comunicato alla ditta.
2. Si applicheranno le norme previste nei documenti allegati al bando Servizi Buoni Pasto del MEPA.

ART. 3 - IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

1. La fornitura avrà durata fino all'esaurimento del numero di buoni pasto previsto nel precedente articolo 1 punto 1.
2. L'importo complessivo è quello offerto dalla ditta.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. La fornitura è disciplinata dal presente capitolato e dai documenti allegati al Bando Servizi.
2. La ditta dovrà mettere a disposizione un portale attraverso il quale verranno caricati i buoni pasto per singolo dipendente.
3. **I buoni pasto elettronici dovranno essere caricati nelle tessere Day già in possesso dei dipendenti di ESU di Padova, da adesione al Lotto 13 Convenzione Buoni Pasto 8.**
4. La ditta è unica responsabile nei confronti degli esercizi pubblici convenzionati dove verranno spesi i buoni pasto elettronici.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato viene appaltato a misura, verranno contabilizzati e fatturati ogni mese il n. complessivo di buoni pasto caricato a portale.
2. Il corrispettivo per i servizi svolti sarà calcolato sulla base del prezzo unitario indicato nel modello di offerta.
3. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal ESU tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.
4. La ditta appaltatrice si dichiara quindi edotta di tutte le condizioni inerenti agli immobili in cui debbano svolgersi gli interventi ed in conseguenza non richiederà indennità alcuna.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I pagamenti, indipendentemente dal credito maturato, verranno effettuati con cadenza mensile, su presentazione di fattura riepilogativa.
2. L'emissione del mandato di pagamento avverrà entro 30 giorni – fine mese – dalla data fattura.
3. Le fatture verranno emesse con cadenza mensile posticipata, distinte per immobile e dovranno essere intestate a:

ESU di Padova

Via San Francesco, 122 – 35121 PADOVA PD

Codice Identificativo Univoco Ufficio UFTABR

Codice Fiscale e Partita IVA 00815750286

Attualmente ESU è soggetto al regime iva SPLIT PAYMENT

4. Le fatture da indirizzarsi al ESU dovranno essere prodotte in formato elettronico (Fattura PA), firmate tramite un certificato di firma qualificata e trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di interscambio per la fatturazione elettronica (SDI) predisposto dall'Agenzia delle Entrate (Legge Finanziaria 2008 e decreto attuativo n. 55 del 03/04/2013).
5. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'Appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 e s.m.i.
6. Ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e s.m.i. la ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta s'impegna a dare immediata comunicazione al ESU e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia in cui è sita la sede legale della ditta, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse applicato sarà pari al tasso di riferimento vigente stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, come previsto dalle norme vigenti.
8. I prezzi indicati in sede di offerta rimarranno fissi per il primo anno del contratto, anche qualora intervenissero aumenti tali da superare l'alea contrattuale stabilita dall'art. 1664 del Codice civile.

ART. 7 – SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

1. A norma del comma 5 dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è individuato nella persona del responsabile dell'ufficio Risorse Umane e suoi collaboratori.

ART. 8 – ONERI E COSTI

1. Sono a carico della Ditta le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Il presente contratto, redatto nella forma di scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 Allegato A – Tariffa (Parte I) DPR 642/1972 e, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., è soggetto a registrazione a tassa fissa ai sensi del DPR 26/03/1986 n. 131 solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del DPR 26/04/1986, n. 131.
3. Spetta alla Ditta dare prova del loro assolvimento all'atto della stipula.

ART. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITA' DEL CREDITO

1. A pena di nullità, è vietato alla ditta cedere in tutto o in parte il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti per le vicende soggettive della ditta.

2. L' Ditta dovrà comunicare al ESU qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
3. **Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice dei contratti, si comunica sin d'ora che il ESU rifiuta qualsiasi forma di cessione del credito.**

ART. 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
2. Responsabile "esterno" del trattamento dei dati è la Ditta.
3. Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@esupd.gov.it
4. Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del contratto; il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare il servizio oggetto della presente convenzione.
5. I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi all'esecuzione del contratto e per le rispettive comunicazioni conseguenti.
6. La Ditta si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entri in possesso durante e a causa dell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, obbligandosi a non divulgarli e ad utilizzarli esclusivamente per gli scopi necessari all'esecuzione dei servizi, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati.
7. I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Unione europea.
8. Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
9. I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati.
10. Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati con sede in Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma o ad altra autorità europea di controllo.
11. La Ditta dichiara di avere preso visione dell'informativa privacy allegata (allegato_1), in riferimento alla presente procedura.

ART. 11 – PENALI

Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale.

1. Le citate condizioni possono riferirsi a ritardo nell'esecuzione delle attività descritte e previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale e alla loro mancata esecuzione. Per mancato rispetto delle condizioni s'intende qualunque ritardo non giustificato e/o approvato dal ESU.
2. In caso di mancata effettuazione e / o di effettuazione parziale delle prestazioni previste, per ogni giorno solare di ritardo sarà applicata una penale di € 100,00, trattenuta direttamente sull'importo della fattura.
3. Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

4. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Ditta avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal ESU.

ART. 12 – RECESSO

1. Nei modi e termini previsti dall'art. 109 "recesso" del D.Lgs. 50/2016, il ESU ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto anche nei seguenti casi:
 - A. In applicazione dell'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ed ai sensi e per gli effetti art. 1339 Codice civile, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto venga attivata una convenzione CONSIP per servizi analoghi e la Ditta rifiuti di adeguare i prezzi contrattuali e le condizioni normative a quelli praticati dalla convenzione CONSIP di cui trattasi.
 - B. In presenza di modifiche degli assetti di finanza pubblica che rendano necessari significativi interventi di contrazione a carico del bilancio del ESU.
 - C. In caso di soppressione del ESU, ovvero di suo accorpamento in altra amministrazione pubblica.
 - D. Sostanziali modifiche organizzative e di indirizzo dell'ESU.
2. In caso di recesso, la ditta è tenuto ad assolvere gli obblighi contrattuali previsti dal Capitolato Tecnico, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per ESU.
3. In caso di recesso, la ditta ha diritto al pagamento dei servizi prestati ai sensi dell'art. 109 del Codice, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo, e/o rimborso spese.

ART. 13 – RISOLUZIONE

1. Oltre ai casi previsti dall'art. 108 "risoluzione" del D.Lgs. 50/2016, e alla possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento della Ditta agli obblighi contrattuali, ESU, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nel caso in cui la Ditta
 - a) esegua delle transazioni legate al presente Appalto senza utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Ditta, formula la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di quindici (15) giorni, entro il quale la Ditta dovrà rispondere. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Ditta abbia risposto, ESU su proposta del DEC dichiara risolto il contratto.
3. Nel caso che l'importo delle sanzioni, superi del 10% l'importo del contratto, lo stesso verrà risolto.
4. Il contratto potrà inoltre risolversi negli altri modi previsti dal Codice civile.
5. Se la Ditta dovesse chiedere la risoluzione del contratto prima della completa esecuzione del servizio e senza giustificati motivi, ESU a titolo di risarcimento, potrà rivalersi sul corrispettivo, in tutto o in parte, per effetto della maggiore spesa che potrebbe conseguire per l'assegnazione del servizio a un terzo, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

ART. 14 – NORME ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, s'impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento aggiornato da ESU con DCS n. 17 del 07.06.2018. A tale fine si dà atto che il Codice risulta pubblicato sul sito istituzionale di ESU all'indirizzo: www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Atti generali" e che ne è stata presa visione in tutte le sue parti. La violazione degli obblighi di comportamento di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto.
2. La Ditta inoltre dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) di ESU, tuttora vigente, in tutte le sue clausole, nessuna esclusa, accessibile dall'indirizzo www.esupd.gov.it in apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente/sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione"
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'affidatario, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, di non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti di ESU che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto con ESU.
4. La Ditta, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di false attestazioni, dichiara per quanto a propria conoscenza, che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequenza abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'impresa con i dirigenti, nonché i dipendenti di ESU e attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse.
5. Per le altre condizioni non espressamente contemplate e citate nel presente Capitolato, si fa riferimento alla legge italiana, in particolare, al D.Lgs. 50/2016 e relativi provvedimenti di modifica e di attuazione.
6. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Padova.